

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

(Provincia di Verona)

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 84 del 27.12.2012**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI DA TRATTENIMENTO**

SOMMARIO

Capo I Norme generali

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Obiettivi
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Licenze d'esercizio
Articolo 5	Requisiti morali
Articolo 6	Revoca e sospensione delle licenze
Articolo 7	Prescrizioni d'esercizio
Articolo 8	Sicurezza dei locali

Capo II Sale Giochi

Articolo 9	Apertura di sale giochi
Articolo 10	Caratteristiche della sala giochi
Articolo 11	Installazione degli apparecchi
Articolo 12	Istanza per il rilascio della licenza
Articolo 13	Variazione nella dotazione di apparecchi da intrattenimento
Articolo 14	Variazioni di superficie
Articolo 15	Orari

Capo III

Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle licenze di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Articolo 16	Installazione degli apparecchi da intrattenimento negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.
Articolo 17	Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco lecito

Capo IV

Esercizio del gioco negli esercizi commerciali e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione

Articolo 18	Esercizio del gioco lecito in esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione
Articolo 19	Condizioni per l'installazione di apparecchi da intrattenimento
Articolo 20	Caratteristiche dei locali
Articolo 21	Istanza per la licenza all'esercizio del gioco lecito
Articolo 22	Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento

Capo V Sanzioni

Articolo 23	Sanzioni
-------------	----------

Capo VI Disciplina transitoria

Articolo 24	Disciplina transitoria
-------------	------------------------

Capo I Norme generali

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a. I requisiti e il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
 - b. I requisiti e il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'articolo 110 del T.U.L.P.S., da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione.

Articolo 2 Obiettivi

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 e del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007.
2. Il comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed orienti ad un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a. Sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché l'eventuale presenza di altri apparecchi meccanici (ad esempio flipper, juke box etc.);
 - b. Giochi leciti:
 - i. I giochi tradizionali (ad esempio carte, bocce, giochi da tavolo etc.);
 - ii. Gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici o elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- Apparecchi meccanici o elettromeccanici, attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke box, calcio balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ruspe etc.);
- Apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14 bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- Apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14 bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- Apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità etc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola dimensione, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker, o comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- Apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da gioco basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

- c. Apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
- d. Giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet o altre reti telematiche;
- e. Esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S.:
 - i. Bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S.);
 - ii. Ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S.);
 - iii. stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S.);
 - iv. alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S.);
 - v. circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soci, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S.);
 - vi. agenzia di raccolta scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita previsti dall'articolo 38 commi 2 e 4 del D.L. 04.07.2006, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S.);
 - vii. sale destinate al gioco del Bingo, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S.);
- f. superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g. area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti da gioco, compresa quella occupata da banchi, attrezzature, scaffalature e simili ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- h. esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dalla Legge Regionale Veneto 03.08.2004 n. 15;
- i. area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j. area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18;
- k. tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal soggetto competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché

le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da trattenimento;

1. tariffa del biliardo: il costo della singola partita - o quello orario - per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informare i giocatori.

Articolo 4

Licenze d'esercizio

1. L'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento sono subordinati al rilascio, da parte del Comune, di una licenza ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773 e dell'articolo 194 del Regolamento d'Esecuzione, R.D. 06.05.1940 n. 635.
2. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'articolo 3, lettera a), e), h), nonché nei circoli, sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
3. Le licenze rilasciate ai sensi dell'articolo 20 o formatesi a seguito di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della Legge 07.08.1990 n. 241, in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S. Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto e ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse, né trasferite.

Articolo 5

Requisiti morali

1. L'imprenditore individuale e i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S., non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31.05.1969 n. 575, né nelle situazioni ostantive previste dagli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.

Articolo 6

Revoca e sospensione delle licenze

1. Le licenze di cui al presente Regolamento devono essere revocate se:
 - a. Il titolare (ossia l'imprenditore individuale o i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati all'articolo 5 del presente Regolamento;
 - b. L'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni, senza darne comunicazione al comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore ai tre mesi ai sensi dell'articolo 99 T.U.L.P.S.;
 - c. Il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del T.U.L.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.
3. Se l'autore degli illeciti di cui all'articolo 110 comma 9 del T.U.L.P.S. è titolare di licenza di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della Legge Regionale Veneto 21.09.2007 n. 29, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, nel caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge 24.11.1981 n. 689, sono revocate.

Articolo 7

Prescrizioni d'esercizio

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da trattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. I congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. inoltre:
 - a. Essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata e opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - b. Non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto, in qualsiasi immobile di proprietà Comunale.
2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da trattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di anni 18; tale divieto deve essere segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal comune ai sensi dell'articolo 20 o la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07.08.1990 n. 241 e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (articolo 110 T.U.L.P.S.).
4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
6. I locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto del gioco d'azzardo.
7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Articolo 8 Sicurezza dei locali

1. Il Settore Vigilanza rilascia un parere tecnico sull'effettivo rispetto delle disposizioni richiamate agli articoli 10 lettera d) e 20 lettera c), effettuando l'analisi e la verifica della documentazione all'uopo esibita.

Capo II Sale Giochi

Articolo 9 Apertura di sale giochi

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del comune, ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. e dell'articolo 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.
2. Non è ammessa l'apertura di sale giochi nel Centro Storico e nelle vicinanze da scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi e centri parrocchiali.
3. Il Responsabile del Settore Commercio rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico - edilizia compresa la destinazione d'uso dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.

Articolo 10 Caratteristiche della sala giochi

1. La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a. Sia garantita una dotazione di parcheggi pertinenziali non inferiore a mq. 1 ogni metro quadrato della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento, costituita dagli spazi definiti dall'articolo 3, lettera g), a quella eventualmente riservata alla somministrazione;
 - b. I locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a mq. 500 presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento, ed eventualmente le migliorie da apportare alla viabilità, a spese del privato, per rendere sopportabile il maggior flusso di traffico;
 - c. I locali rispettino le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità e a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla Legge 09.01.1989 e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14.06.1989 n. 236;
 - d. Siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal Decreto del Ministero dell'Interno 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza sul luogo di lavoro), dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di instal-

lazione di impianti all'interno degli edifici. A tal fine dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla sussistenza dei suddetti requisiti;

- e. Il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- f. I locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'articolo 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.; per tale motivo le eventuali vetrate e/o porte di accesso o finestre, dovranno essere visibili dall'esterno e perfettamente trasparenti e non potranno pertanto essere schermate in alcun modo con manifesti, pubblicità o altri metodi similari tali da non consentire la visibilità dell'interno del locale.
- g. La sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, un circolo privato o con qualsiasi altro esercizio commerciale, attività o residenza privata;
- h. Sia dimostrata, attraverso idonea documentazione redatta da tecnico specializzato, il rispetto dei dettami della normativa in materia di impatto acustico;

Articolo 11

Installazione degli apparecchi

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 o 7 lettera a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. I congegni da trattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza dei minori di anni 18.

Articolo 12

Istanza per il rilascio della licenza

1. L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi deve essere redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso il Settore Commercio.
2. La domanda deve contenere:
 - a. Le generalità complete del richiedente ed i dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b. L'ubicazione dell'esercizio con indicazione degli identificativi catastali;
 - c. La tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura e il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - d. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a. Copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - b. Copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - c. N. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e sottoscritte da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e di quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli appa-

- recchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d. Relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
 - e. Documentazione che attesti la disponibilità di parcheggi pertinenziali riservati alla clientela;
 - f. Relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'articolo 10, lettera b) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività, la capacità del suo assorbimento e l'eventuale necessità di lavori da effettuare sulla viabilità esistente per assorbire il maggior traffico generato;
 - g. Documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 10 lettera d) del presente Regolamento;
 - h. Copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
4. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, dovranno essere presentati:
- a. Copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 lettere a) e c) del T.U.L.P.S.;
 - b. Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'A.A.M.S. per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07.08.2003 e copia del modello F24 di avvenuto pagamento;
 - c. L'impegno del titolare o del legale rappresentante all'applicazione delle misure di cui all'articolo 7 comma 7.
5. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

Articolo 13

Variazione nella dotazione di apparecchi da intrattenimento

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda dovrà essere precedentemente comunicata.

Articolo 14

Variazioni di superficie

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa comunicazione, utilizzando la modulistica disponibile presso l'Ufficio Commercio.

2. A tale comunicazione dovranno essere allegati:
- a. Copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);
 - b. Copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - c. N. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50 relative al nuovo stato di fatto, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione d'uso e la superficie di ciascun vano e quella complessiva evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione di parcheggi;
 - d. Comunicazione relativa alla tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura e il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare (allegando gli eventuali nulla - osta di messa in esercizio, nonché la documentazione attestante l'assolvimento dell'Isi);
 - e. Integrazione alla Relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti previsti dalla normativa vigente (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che nulla è variato di quanto può influire sull'impatto acustico);
 - f. Documentazione che attesti la disponibilità di parcheggi pertinenziali riservati alla clientela, calcolati sulla nuova superficie;
 - g. Relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'articolo 10, lettera b) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività, la capacità del suo assorbimento e l'eventuale necessità di lavori da effettuare sulla viabilità esistente per assorbire il maggior traffico generato;
 - h. Documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 10 lettera d) del presente Regolamento.

Articolo 15

Orari

1. L'orario delle sale giochi è disciplinato, ai sensi della Legge Regionale Veneto 21.09.2007 n. 29, con apposita ordinanza sindacale.
2. Le sale giochi inserite in un centro commerciale devono inoltre osservare in ogni caso gli orari dello stesso.

Capo III

Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle licenze di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Articolo 16

Installazione degli apparecchi da intrattenimento negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 lettere a) e c), a condizione che:
 - a. Sia stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della Legge 07.08.1990 n. 241 per l'esercizio del gioco lecito;
 - b. Sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
 - c. I congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area dedicata e separata rispetto ai giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale;
 - d. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - A.A.M.S.; in mancanza, si applica il limite previsto nel successivo articolo 19, comma 1, lettera d). La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

Articolo 17

Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco lecito

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la pratica del gioco all'interno di esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso il settore Commercio.
2. Nella S.C.I.A. devono essere indicati:
 - a. Le generalità complete del richiedente e i dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b. L'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
 - c. Il tipo di trattenimenti che si vogliono esercitare (ad es. il gioco delle carte), nonché il numero e la tipologia degli apparecchi da installare;
 - d. N. 2 planimetrie in scala 1:100 o 1:50 dei locali, timbrate e sottoscritte da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione d'uso e la superficie di ogni vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
 - e. Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà - ai sensi dell'articolo 47 del

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.

3. Alla S.C.I.A. devono essere allegati:

- a. Copia della dichiarazione di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'A.A.M.S. per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07.08.2003 e copia del modello F24 di avvenuto pagamento;
- b. Copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione;
- c. L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'articolo 7 comma 7.

Capo IV

Esercizio del gioco negli esercizi commerciali e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione

Articolo 18

Esercizio del gioco lecito in esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione

1. L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione presuppone il rilascio di una licenza ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., dietro presentazione dell'istanza di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

Articolo 19

Condizioni per l'installazione di apparecchi tra trattenimento

1. I congegni da trattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati, all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, a condizione che:
 - a. Sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 21 del presente Regolamento per il

- rilascio della licenza all'esercizio del gioco lecito;
- b. Sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
 - c. I congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale;
 - d. Fino all'emanazione, da parte del Ministero delle Finanze - A.A.M.S., delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi negli esercizi di vendita al dettaglio e nei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, in ciascun locale sarà installabile uno dei congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. ogni 30 mq di area riservata alla vendita o, nel caso dei circoli, all'attività sociale, escludendo magazzini, servizi, uffici ed ogni spazio non aperto al pubblico. Il loro numero non potrà essere superiore a due fino a cento metri quadrati di superficie fruibile dal pubblico, elevabile di una unità per ogni ulteriori cento metri quadrati, fino ad un massimo pari a quattro.

Articolo 20

Caratteristiche dei locali

1. I locali nei quali viene esercitato il gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a. Possedere una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 ogni mq. 2,5 dell'intera superficie a disposizione del pubblico;
 - b. Rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla Legge 09.01. 1989 n. 13 e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14.06.1989 n. 236;
Osservare le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal Decreto del Ministero dell'Interno 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione di impianti all'interno di edifici. A tal fine dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla sussistenza dei suddetti requisiti;
 - c. Essere dotati di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, con superficie minima di mq. 1,20 e larghezza minima di m. 1, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
 - e. Essere sorvegliabili, ai sensi dell'articolo 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - f. Sia dimostrata, attraverso idonea documentazione redatta da tecnico specializzato, il rispetto dei dettami della normativa in materia di impatto acustico;

Articolo 21

Istanza per la licenza all'esercizio del gioco lecito

1. L'istanza, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 07.08.1990, n. 241, per ottenere la licenza all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso il Settore Commercio.
2. Nella domanda devono essere indicati:
 - a. Le generalità complete del richiedente e i dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b. L'ubicazione dell'esercizio e i dati catastali identificativi dello stesso;
 - c. La tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura e il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - d. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - redatte ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività;
3. All'istanza devono essere allegati:
 - a. Copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - b. Copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - c. N. 2 planimetrie in scala 1:100 o 1:50 dei locali, timbrate e sottoscritte da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione d'uso e la superficie di ogni vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché gli spazi destinati a parcheggio;
 - d. Relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
 - e. Documentazione che dimostri la disponibilità dei parcheggi privati riservati alla clientela;
 - f. Documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 20 lettera c);
 - g. Copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
4. Una volta ottenuto il parere favorevole all'ottenimento della licenza, ma prima del suo ritiro, devono essere presentati:
 - a. Copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 lettere a) e c) del T.U.L.P.S.;

- b. Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'A.A.M.S. per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07.08.2003 e copia del modello F24 di avvenuto pagamento;
 - c. L'impegno del titolare o del legale rappresentante all'applicazione delle misure di cui all'articolo 7 comma 7.
5. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
 6. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo la possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

Articolo 22

Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nell'istanza dovrà essere precedentemente comunicata.

Capo V

Sanzioni

Articolo 23

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Capo VI

Disciplina transitoria

Articolo 24

Disciplina transitoria

1. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 7.